

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BETTIOL GIUSEPPE**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. (1124)	399
PRESIDENTE	399, 401, 402, 404, 405, 406, 409
FODERARO, <i>Relatore</i>	399, 401, 403, 405, 408
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	400, 401, 402, 404, 405, 409
AMATUCCI	401, 403, 404, 405, 408
FUMAGALLI	404
CACCURI	405
FIETTA	405
ROCCHETTI	405, 409

La seduta comincia alle 9,30.

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (1124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Non essendovi altri iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FODERARO, *Relatore*. Concordo con il collega Amatucci nel rilievo che questo disegno di legge presenta alcune pecche di carattere formale; ma penso che, nel corso della discussione, esse potranno essere facilmente eliminate.

Le altre osservazioni del collega Amatucci mi pare tocchino le direttive generali del disegno di legge.

Devo avvertire preliminarmente che occorre liberarsi del pregiudizio, comunemente diffuso anche nella classe forense, che gli ufficiali giudiziari realizzino guadagni favolosi: è vero che in alcune sedi gli ufficiali giudiziari realizzano anche oggi fortissimi guadagni, ma è pur vero che la grande maggioranza di essi si trova in condizioni economiche tutt'altro che floride; tanto è ciò vero che la massima parte degli ufficiali giudiziari è perfettamente d'accordo per la statizzazione della categoria, appunto perché all'alea di guadagni incerti preferisce lo stipendio fisso.

Comunque, questo disegno di legge più che delle condizioni economiche, si preoccupa della elevazione delle condizioni morali degli ufficiali giudiziari, salvo a tener conto di coloro che, ufficiali giudiziari o commessi, vivendo in sedi rurali, hanno bisogno di aiuto economico.

Il collega Amatucci ha osservato che l'istituzione della Cassa unica toglie agli ufficiali giudiziari attivi lo stimolo a lavorare in misura maggiore.

Se andiamo verso la statizzazione, come è nelle finalità di questo provvedimento, dob-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1950

biamo cercare di perequare gli emolumenti per tutti gli ufficiali giudiziari, ma, nello stesso tempo, dobbiamo dare ai più attivi un incoraggiamento a produrre di più; e questo incoraggiamento si ha nello sviluppo di carriera.

Questo disegno di legge, che non vuole più un albo unico nazionale, indifferenziato e meccanico, crea una gerarchia fra uffici, e per lo stesso ufficio una ulteriore gerarchia, in quanto si crea l'ufficiale giudiziario dirigente.

Con tutti questi accorgimenti il legislatore dà alla categoria degli ufficiali giudiziari la possibilità di far carriera, aspirazione questa, propria degli impiegati statali. Se diminuisce lo stimolo a produrre di più, in quanto gli stipendi tendono a perequarsi nella Cassa unica, per quanto riguarda invece gli effetti morali, soprattutto l'aspirazione a far carriera, aumenta lo stimolo a lavorare di più e ad essere maggiormente stimato dal superiore, che, secondo questo disegno di legge, è il magistrato; lo stimolo che si viene a perdere del maggiore emolumento, è compensato dalla aspirazione a far carriera. Questo disegno di legge cerca di spegnere, quanto più è possibile, l'amore al lucro e di accendere, invece, una aspirazione di carattere morale, sì che la categoria possa elevarsi.

Abbiamo sentito delle lagnanze, soprattutto per quanto riguarda la correttezza dell'ufficiale giudiziario. Questo disegno di legge cerca appunto di mettere l'ufficiale giudiziario in condizione di non essere scorretto, dandogli una posizione morale ben differente da quella precedente, facendolo dipendere direttamente dal magistrato, costituendolo come ufficio autonomo, non suscitando quella sfrenata sete di lucro, che attualmente anima gli ufficiali giudiziari in genere.

La Cassa unica, se dal punto di vista giuridico rappresenta un avvio alla statizzazione, dal punto di vista morale rappresenta una remora contro lo sfrenato attaccamento al guadagno.

Quindi, la Cassa unica è un punto fermo della riforma, perché quel fine, che il disegno di legge si è proposto, non potrebbe essere adeguatamente raggiunto, se non attraverso la realizzazione di questo elemento fondamentale e di altri secondari.

Riguardo alla notifica a mezzo degli agenti di pubblica sicurezza, mi pare che questo mezzo per alcuni atti, per esempio la citazione del testimone, non possa determinare inconvenienti, ma non credo che possa dare tutte

le garanzie necessarie per la notifica di qualsiasi atto.

Il disegno di legge prevede come regolare la notifica a mezzo del servizio postale, e come eccezionale quella a mezzo di persona; però, il legislatore non ha potuto per il momento fare una affermazione assoluta in questo senso, per il fatto che i portalettere non pare siano attualmente in condizione tale, da poter ottemperare a questo delicato servizio con adeguata competenza.

Si potrà avere una maggiore intensificazione della notifica a mezzo del servizio postale in seguito, quando, presi gli accordi tra le due amministrazioni, si potrà far sì che anche i portalettere siano meglio attrezzati.

Riconosco che la misura della trasferta per la notifica fatta di persona dall'ufficiale giudiziario — 4 lire a chilometro — è esigua: si potrebbe aumentare; però, mi occorre l'obbligo di dire che una cosa è la trasferta per atto di esecuzione, altra cosa è la trasferta per atto di notifica. Si è tenuto presente il fatto, frequente, che l'ufficiale giudiziario, quando compie un atto di esecuzione fuori sede, può essere impegnato, a volte, una intera giornata, mentre, quando va per la notifica, di solito fa il cosiddetto « mazzolino », cioè porta un insieme di notifiche, per ciascuna delle quali percepisce un diritto che gli aspetta come trasferta.

Sono perfettamente d'accordo, poi, col collega Amatucci per quanto si riferisce all'articolo 146 in merito ai commessi autorizzati, che — secondo il disegno di legge — sarebbero chiamati a sostenere un esame di idoneità per essere conservati in servizio. Questa però è una disposizione di carattere particolare che non rientra nelle linee fondamentali del progetto e che discuteremo quando esamineremo questo articolo. A tal riguardo ho già preparato un emendamento che a suo tempo sottoporro all'attenzione degli onorevoli commissari.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ho poco da aggiungere alla illustrazione diligente ed efficace fatta dall'onorevole relatore su questo disegno di legge, che è stato lungamente elaborato dagli uffici del ministero e che, per diverse ragioni, non è stato presentato con quella sollecitudine che era necessaria, data l'attesa della categoria interessata che nella sua grande maggioranza sembra sia favorevole al provvedimento e si ritenga con esso soddisfatta nelle sue aspirazioni, soprattutto dal lato morale.

Debbo render atto alla categoria che non tanto sulla questione dei proventi e degli emo-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1950

lumenti si è battuta quanto soprattutto sui problemi di carattere morale, specialmente per quanto attiene all'elevazione della categoria attraverso il requisito del titolo di studio di scuola secondaria superiore necessario per essere ammessi agli esami di ufficiale giudiziario.

Constato con piacere che sia il relatore che l'onorevole Amatucci si sono dichiarati in linea di massima favorevoli ai punti essenziali del disegno di legge, il quale in sostanza ha una fondamentale finalità: quella di riunire in un unico testo disposizioni legislative sparse in varie leggi, inconveniente che rendeva necessaria l'unificazione delle norme dettate in materia.

Il progetto di legge introduce poche innovazioni essenziali. Le più importanti riguardano il titolo di studio, sul quale credo siano tutti concordi, e l'istituzione della Cassa unica, in merito alla quale ha espresso qualche riserva l'onorevole Amatucci. Ma, come ben diceva l'onorevole relatore, non ritengo che la istituzione della Cassa unica possa determinare delle conseguenze sfavorevoli nel senso di diminuire il ritmo di lavoro da parte degli ufficiali giudiziari. Si tratta, infatti, di una Cassa unica che ha una sfera di interessati ben determinata e che certamente aumenterà lo stimolo al lavoro di questa categoria, eliminando quelle punte di eccessivo guadagno che da taluni sono realizzate.

Detto questo, credo si possa passare alla discussione degli articoli, prendendo in esame gli emendamenti che eventualmente saranno presentati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

PARTE PRIMA

CAPO I. — DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

ART. 1.

« Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono agli atti loro demandati o consentiti dalle leggi e dai regolamenti, quando tali atti siano ordinati dall'Autorità giudiziaria o richiesti dalle parti ».

FODERARO, *Relatore*. Propongo di sostituire alle parole: « Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario », le altre: « Gli ufficiali giudiziari sono funzionari ausiliari, addetti all'ordine giudiziario ». Con ciò si torna in sostanza alla dizione della legge precedente.

Inoltre propongo che il secondo periodo dell'articolo sia così emendato: « Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Forse si potrebbe prescindere totalmente da una definizione. Il concetto di funzionario può dar luogo ad una confusione fra funzionari ed impiegati. Gli ufficiali giudiziari non sono impiegati, ma sono incaricati di una pubblica funzione. Ritengo perciò che sarebbe opportuno eliminare senz'altro qualsiasi concetto di carattere definitorio, formulando l'articolo secondo questo testo: « Gli ufficiali giudiziari procedono, in conformità alle leggi ed ai regolamenti, a tutti gli atti loro ordinati dall'Autorità giudiziaria o richiesti dalle parti ».

FODERARO, *Relatore*. Nel testo unico del 28 dicembre 1924 è detto: « sono pubblici ufficiali ». Si senti la necessità di usare questa espressione per dirimere le controversie che sorgevano in pratica, in quanto si discuteva se gli ufficiali giudiziari avessero o meno la qualità di pubblici ufficiali.

Se, dopo la conquista realizzata nel 1924, non li definissimo funzionari, praticamente potremmo vedere riaccese quelle dispute che allora sorsero. Pertanto occorre una definizione. Tra le varie dizioni preferisco quella di « funzionari ». Ricordo che il disegno di legge vuole compiere un passo verso la statizzazione della categoria. Ora, il concetto di pubblico ufficiale è incluso nella qualifica di funzionario. Dire funzionari, pur non qualificandoli come pubblici impiegati, potrebbe significare un piccolo passo avanti, rispetto al testo unico del 1924, verso la statizzazione della categoria, sulla quale credo siano tutti concordi.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accedo a queste considerazioni dell'onorevole relatore, restando però ben chiaro che il concetto di pubblico funzionario esclude qualsiasi rapporto stabile con lo Stato.

AMATUCCI. L'articolo 1 si ispira ad un concetto affermato dalla dottrina processuale penale, la quale qualifica l'ufficiale giudiziario ed il cancelliere appunto ausiliari dell'ordine giudiziario. Il disegno di legge usando la parola « ausiliari » ha fatto ricorso ad una espressione tecnicamente ben precisa, credo pertanto che le preoccupazioni dell'onorevole relatore non abbiano consistenza.

Sono contrario, poi, all'aggiunta della parola « funzionari », in quanto la parola « funzionari » implica un rapporto di dipendenza

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1950

diretta dell'organo centrale dell'amministrazione, onde può sorgere il dubbio che questa categoria abbia un rapporto di dipendenza dall'amministrazione centrale, il che non è. Soltanto quando arriveremo alla auspicata statizzazione della categoria potremo usare il termine « funzionari ».

Né ha rilievo l'affermazione del collega Foderaro secondo cui faremmo un passo indietro rispetto al testo unico del 1924 (che qualificava gli ufficiali giudiziari come pubblici ufficiali), ove non usassimo il termine « funzionari ». Nel citato testo legislativo del 1924 doveva necessariamente essere usata quella dizione (« sono pubblici ufficiali »), in quanto allora non era ancora intervenuto il codice penale del 1930, il quale stabilisce che pubblici ufficiali sono tutti coloro che sono investiti di una pubblica funzione o di un servizio di pubblica necessità.

Pertanto, la qualifica di pubblico ufficiale per gli ufficiali giudiziari, è implicita.

Aderisco all'emendamento del relatore al secondo periodo dell'articolo 1.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si possono conciliare i punti di vista del relatore e dell'onorevole Amatucci adottando questo testo: « Gli ufficiali giudiziari sono funzionari ausiliari dell'ordine giudiziario ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo periodo secondo l'emendamento concordato fra l'onorevole relatore e il rappresentante del Governo: « Gli ufficiali giudiziari sono funzionari ausiliari dell'ordine giudiziario ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo originario del disegno di legge: « Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo periodo, secondo il testo emendato dall'onorevole relatore:

« Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti, quando tati atti siano ordinati dall'Autorità giudiziaria o richiesti dalle parti ».

(È approvato).

Segue l'articolo 2:

« Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e

complementare, delle riduzioni sui viaggi, della insequestrabilità dei proventi, della indennità integrativa, della indennità di tramutamento e di missione, nonché ai fini della iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato.

La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi è a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 3:

CAPO II.

CONCORSO E NOMINA

« Il concorso ai posti di ufficiale giudiziario è indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tale decreto è anche pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia ed è affisso nella sala d'ingresso delle Corti dei tribunali e delle preture.

Il decreto deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) i documenti prescritti;
- c) il termine entro il quale devono essere presentate le domande con i documenti;
- d) la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta;
- e) il programma degli esami;
- f) ogni altra notizia e precisazione ritenuta opportuna.

L'indicazione di cui alla lettera d) può essere contenuta in un successivo decreto.

È in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per i posti di ufficiale giudiziario anche limitatamente, a distretti separati di Corte di appello od a gruppi di distretti, nonché di disporre nel relativo bando che una parte dei vincitori debba essere assegnata esclusivamente agli uffici giudiziari di uno o più distretti con obbligo di rimanervi almeno per un biennio.

Il decreto deve inoltre indicare, tenendo presenti le norme in vigore per i pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni dello Stato, se e a quali categorie di concorrenti deve essere riservata una quota dei posti messi

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1950

a concorso ed i titoli che danno luogo, a parità di voti, a preferenza ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 4:

« Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domande al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono. Essi devono aver compiuto i ventuno e non superato i trenta anni di età alla data del decreto che bandisce il concorso; si applicano tuttavia le disposizioni relative all'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego nelle Amministrazioni statali in vigore al momento della presentazione della domanda.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale l'aspirante risiede;

d) certificato medico di sana costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico provinciale o da un ufficiale medico militare.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche o da mutilazioni o da invalidità, queste devono essere esattamente specificate nel certificato con l'attestazione che l'aspirante possiede la idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario;

e) ritratto in fotografia, formato visita, con la firma del candidato vidimata da un notaio;

f) certificato generale del casellario giudiziale;

g) diploma di maturità classica o scientifica ovvero diploma di abilitazione tecnica o magistrale e titoli equipollenti.

I documenti indicati alle lettere b), c), d) e f) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che bandisce il concorso.

Coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità ai sensi dell'articolo 15 non sono ammessi ad ulteriori concorsi per la nomina ad ufficiale giudiziario.

Per disposizione del Ministro l'aspirante può essere sottoposto a visita di uno o più

medici per l'accertamento della sua idoneità alle funzioni di ufficiale giudiziario e, qualora non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita medica, non è ammesso al concorso.

La domanda e di documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati e vidimati.

Non si tiene conto delle domande e dei documenti presentati oltre il termine stabilito dal decreto che bandisce il concorso.

Le donne non sono ammesse al concorso per ufficiale giudiziario.

I concorrenti che ritengono di avere diritto a preferenze od a riserve di posti a norma degli articoli 3 e 16 devono esibire i documenti giustificativi ».

AMATUCCI. Propongo un emendamento formale al primo comma. In sostituzione delle parole: « Essi devono aver compiuto i ventuno e non superato i trenta anni di età alla data del decreto che bandisce il concorso », propongo le altre: « ...aver compiuto i ventuno e non superato i trentacinque anni di età, ecc. », in quanto fissare in trent'anni — salvo le disposizioni previste per i reduci, combattenti e categorie assimilate — il limite massimo per essere ammessi al concorso mi sembra significhi fissare un limite troppo basso.

Propongo altresì di sopprimere il terzo comma, aggiungendo le parole: « e possedere l'idoneità fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni ». Con ciò si ritornerebbe alla dizione usata nel testo unico del 1924. Mi sembra più organico inserire fra i requisiti necessari per partecipare al concorso quello dell'idoneità fisica, piuttosto che formulare un apposito comma.

FODERARO, *Relatore*. Concordo per la elevazione del limite massimo di età a 35 anni.

Per quanto riguarda il terzo comma, ritengo che esso debba essere mantenuto, in quanto nel testo proposto dall'onorevole Amatucci si affiderebbe all'amministrazione ed in un certo senso anche al perito un esame discrezionale della posizione del candidato e quindi si potrebbe eventualmente usare un criterio troppo largo o troppo restrittivo per l'ammissione al concorso.

Il disegno di legge ha un criterio restrittivo per ciò che riguarda le imperfezioni fisiche, in quanto non è sufficiente un qualunque giudizio di idoneità ad esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario perché il candidato sia scartato, ma occorre che questa idoneità fisica sia determinata da mutila-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1950

zioni, imperfezioni fisiche, o invalidità. Quindi non si richiede un esame sulle condizioni fisiche generali dell'aspirante, diretto, ad esempio, ad accertare se il candidato sia affetto da malattie magari gravissime come la tubercolosi. Si richiede, invece, che questa inidoneità fisica risulti da alcuni caratteri evidentissimi, esteriori, quali le imperfezioni fisiche, le mutilazioni, le invalidità.

Pertanto chiedo che, per questa parte, sia mantenuto il testo originario.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con l'onorevole relatore.

AMATUCCI. Mantengo i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo periodo del primo comma: « Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda al Ministero per la grazia e giustizia e presentarla al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono ».

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Amatucci, il quale propone di elevare il limite massimo di età, necessario per l'ammissione al concorso, da trenta a trentacinque anni.

FUMAGALLI. Dichiaro che voterò contro questo emendamento. Non vorrei che nella carriera degli ufficiali giudiziari affluissero i rifiuti delle altre carriere. Chi vuole dedicarsi a questa funzione lo deve fare per tempo, e a trent'anni deve aver già presa la sua strada. Qualora sia stato impedito dalle circostanze belliche, potrà godere delle disposizioni di legge che aumentano il limite di età per i mutilati, i reduci e i combattenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo secondo l'emendamento dell'onorevole Amatucci: « Essi devono aver compiuto i ventuno e non superato i trentacinque anni di età alla data del decreto che bandisce il concorso ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione lo stesso periodo nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Amatucci: « e possedere l'idoneità fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni ».

Qualora sia approvato questo emendamento, automaticamente cadrebbe il terzo comma di questo articolo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 4, sulla quale non vi sono emendamenti.

(È approvata).

L'articolo 4 risulta approvato nel testo del disegno di legge.

Segue l'articolo 5:

« L'esame di concorso consta:

1°) di tre prove scritte che hanno luogo in tre distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni di procedura civile;

b) nozioni di procedura penale;

entrambe con speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario;

c) nozioni sull'ordinamento giudiziario e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

2°) di una prova orale sulle predette materie, nonché, nella parte riguardante i servizi degli ufficiali giudiziari, su nozioni relative al codice della navigazione e alle leggi di bollo e registro, alle leggi in materia cambiaria ed a quelle che disciplinano i contratti di compravendita degli autoveicoli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 6:

« L'esame ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia e composta:

1°) di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere della Corte suprema di cassazione od equiparato, che la presiede;

2°) del direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale;

3°) di due magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello od equiparato;

4°) di un ufficiale giudiziario di Corte di appello o della Suprema Corte di cassazione.

« Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero.

« Il Ministro nomina altresì i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o di impedimento. A sostituire

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1950

il secondo componente è chiamato il direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari ».

CACCURI. In questo articolo è detto che la commissione giudicatrice è presieduta da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere della Corte di cassazione, mentre fra i suoi componenti vi è il direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale, che è, in genere, di grado III, se cioè Corte di cassazione, che è di grado IV. Mi pare una evidente incongruenza.

FIETTA. Non entrò in merito. Faccio, invece, osservare che al numero 4°) è detto che la commissione è composta, altresì, di un ufficiale giudiziario di Corte di appello o della Suprema Corte di cassazione. Evidentemente bisognerà dare la precedenza all'ufficiale giudiziario della Cassazione, per cui il numero 4°) dovrebbe essere così formulato: « di un ufficiale giudiziario della Suprema Corte di cassazione o di Corte d'appello ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Caccuri, faccio rilevare che la presenza nella commissione del direttore generale capo dell'ufficio del personale del Ministero risponde a una norma costante seguita per tutti i concorsi banditi per le assunzioni relative al Ministero. D'altra parte la questione praticamente non sorge perché normalmente il direttore generale è sostituito dal capo divisione.

CACCURI. Si potrebbe dire: « da un rappresentante dell'ufficio superiore del personale ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Inoltre, non è detto che il direttore dell'ufficio del personale sia sempre di grado III; può essere anche di grado IV. Nel numero 1°) è detto che la commissione è presieduta da un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere della Corte Suprema di cassazione. Per ovviare all'inconveniente il Ministero provvederà a nominare presidente della commissione un magistrato di grado III.

Trovo opportuna la modifica formale suggerita dall'onorevole Fietta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica proposta dall'onorevole Fietta all'alinea 4°).

(È approvato).

Segue l'articolo 7:

« Quando il numero degli aspiranti sia rilevante, il Ministro per la grazia e giustizia

ha facoltà di stabilire con suo decreto che le prove scritte abbiano luogo presso le sedi di Corte di appello o soltanto presso alcune di esse, indicando in questo ultimo caso i distretti limitrofi che fanno capo alle singole Corti designate.

« La vigilanza in ciascuna corte è affidata ad apposito comitato costituito di tre magistrati della Corte nominati dal primo presidente d'intesa col procuratore generale, e presieduto dal più anziano.

« Il Ministro può disporre che uno dei componenti del comitato sia un magistrato addetto al Ministero con funzioni amministrative, il quale in tal caso ne assume la presidenza, se è di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello od equiparato.

« Esercita le funzioni di segretario del comitato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa le veci.

A coadiuvare il comitato stesso nella vigilanza sui candidati il primo presidente, d'acuna congruo numero di funzionari di cancelleria e di ufficiali giudiziari.

La prova orale ha sempre luogo in Roma ».

AMATUCCI. Se il disposto del primo comma tende ad evitare ai candidati i disagi di una lunga permanenza a Roma, non vedo perché la facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia, di stabilire che le prove abbiano luogo presso le sedi di Corte di appello, debba essere limitata alle prove scritte e non debba valere anche per la prova orale.

Propongo che alle parole, « prove scritte » del primo comma siano aggiunte le parole « e orali » e, pertanto, che venga soppresso l'ultimo comma.

ROCCHETTI. Trattandosi di unica Commissione, non è possibile scindere, attraverso diverse sedi, la unicità dell'esame, che è la migliore garanzia di equivalenza di giudizi.

FODERARO, *Relatore*. Il motivo prevalente di un eventuale svolgimento delle prove scritte presso sedi di Corte di appello è costituito dal fatto che un numero rilevante dei candidati potrebbe mettere in imbarazzo la Commissione di vigilanza, a parte la disponibilità di locali adatti e capaci.

I candidati, che dovranno venire a Roma per la prova orale, saranno equamente distribuiti nel tempo per essere esaminati dalla Commissione unica.

Quindi, io mi oppongo alla proposta del collega Amatucci.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con l'onorevole

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1950

relatore ed aggiungo che, trattandosi di concorso unico, occorre uniformità di criteri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo comma con l'emendamento aggiuntivo delle parole « e orale ».

(Non è approvato).

Allora cade l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma.

Pongo ai voti l'articolo 7 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per le prove scritte tre temi che, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario.

Se gli esami hanno invece luogo in più sedi, la Commissione esaminatrice stabilisce un solo tema, del quale sono fatti tanti esemplari quante sono le sedi di esame, e ciascun esemplare viene chiuso in un piego suggellato e firmato come nel comma precedente. Uno dei pieghi è conservato dal presidente della Commissione; gli altri sono rimessi nelle rispettive sedi di esame direttamente al primo presidente, il quale ne cura la conservazione e ne fa consegna al presidente del comitato di vigilanza la mattina del giorno fissato per la prova ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Nei giorni e nell'ora stabiliti per le prove scritte, che devono essere contemporanee per tutte le sedi, i candidati debbono trovarsi presenti nel locale in cui ha luogo l'esame. Quivi il presidente della Commissione o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi, fatta constatare l'integrità della chiusura del piego unico o dei tre pieghi contenenti i temi e, nel secondo caso, fatto sorteggiare da parte di uno dei candidati il tema da svolgere, detta o fa dettare il tema.

Il tema dettato è firmato dal presidente e dal segretario.

Chi non sia presente al momento della dettatura del tema, o che trascorso il termine di otto ore dalla dettatura medesima non ab-

bia consegnato il lavoro, è escluso dal concorso.

I lavori debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta fornita ai candidati, munita del timbro di ufficio e della firma di un membro ovvero del segretario della Commissione o del comitato di vigilanza ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o coi membri della Commissione esaminatrice. I candidati non debbono portare né scritti, né libri, né pubblicazioni di qualsiasi specie. Possono soltanto consultare i codici, le leggi ed i decreti dello Stato sui testi preventivamente comunicati alla Commissione, o al primo presidente per i candidati che sostengono le prove nelle sedi di Corte d'appello, e posti a loro disposizione previa verifica.

Il concorrente che trasgredisce a queste disposizioni è immediatamente escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i necessari provvedimenti.

Due membri almeno debbono trovarsi presenti costantemente nella sala degli esami, e da loro può essere deliberata l'esclusione dall'esame per le trasgressioni che si verificano durante le prove ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

« Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato debitamente chiusa nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione o del comitato di vigilanza, i quali vi appongono la propria firma con l'indicazione dell'ora della consegna.

« Le buste vengono raccolte in uno o più pieghi, che sono suggellati e quindi firmati dal presidente, da uno almeno degli altri

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1950

membri della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

Quando gli esami scritti hanno luogo in più sedi, i lavori vengono spediti nello stesso giorno alla Commissione esaminatrice dai singoli comitati di vigilanza, in piego raccomandato, pel tramite della procura generale.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« È nullo l'esame del candidato che contravvenga alle prescrizioni degli articoli 10 e 11.

I lavori firmati o contrassegnati con qualsiasi indicazione che possa farli riconoscere sono annullati.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni per ritenere che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Il fatto che può dar luogo alla nullità dell'esame è rilevato nel processo verbale. La Commissione decide definitivamente sulle nullità e sulla conseguente esclusione del candidato dal concorso.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di annullare le operazioni del concorso nelle quali si siano verificate gravi irregolarità ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di giorni quindici per iniziare l'esame dei lavori.

La Commissione, constatata l'integrità dei suggelli, procede all'apertura del piego o dei pieghi contenenti le buste. A misura che ciascuna di queste viene aperta, il segretario appone lo stesso numero progressivo tanto sul lavoro quanto sulla busta contenente il nome del candidato.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci voti per le prove scritte.

La Commissione, dopo la lettura di ciascun lavoro, procede alla votazione ed assegna un numero di punti che è annotato immediatamente in tutte le lettere sul lavoro stesso.

L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione e dal segretario.

Compiute tali operazioni per tutti gli scritti, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei candidati a cui attribuisce i voti già annotati sui rispettivi lavori ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« La prova orale ha principio nel giorno stabilito dalla Commissione per ciascun candidato, che ne è avvertito almeno tre giorni prima di quello fissato.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti devono riportare non meno di trenta cinquantiesimi in ciascuna delle prove scritte ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15:

« La prova orale è pubblicata; non può durare meno di quindici minuti né più di trenta.

Ogni membro della Commissione può interrogare su qualsiasi materia di esame, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione, nella quale ogni membro della Commissione dispone di dieci voti per l'intera prova orale, e si assegna complessivamente il numero dei voti che viene annotato nel processo verbale.

Il segretario in fine di ogni seduta rende pubblico il risultato della prova mediante foglio da affiggersi alla porta della sala degli esami.

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportato una media complessiva non inferiore ai trentacinque cinquantiesimi dei voti nell'insieme delle prove scritte e di quella orale e non meno di trenta cinquantiesimi nella prova orale.

L'ammontare complessivo dei voti assegnati, ai concorrenti dichiarati idonei è aumentato, su valutazione della Commissione, di un numero complementare di voti fino a cinque per coloro che prestino lodevole servizio quali aiutanti ufficiali giudiziari. Tale aumento è deliberato dalla Commissione in favore di ciascun concorrente, che risulti di avervi diritto, immediatamente dopo l'assegnazione dei voti per la prova orale da lui sostenuta ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1950

Passiamo all'articolo 16:

« Terminata la prova orale, la Commissione procede alla graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti da ciascuno riportati.

A parità di voto la precedenza è data seguendo l'ordine delle preferenze stabilito nel bando di concorso a norma dell'articolo 3.

Entro i limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salve le quote riservate in favore delle categorie di concorrenti specificati nel concorso ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17:

« Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice o dai comitati di vigilanza, si redige giorno per giorno processo verbale, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario.

Il presidente redige una succinta relazione sullo svolgimento del concorso ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18:

« Il Ministro per la grazia e giustizia accerta la regolarità del procedimento degli esami e decide sulle contestazioni relative alla classificazione dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori e degli altri candidati dichiarati idonei, da approvare con decreto ministeriale, è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia ».

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19:

« Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari di pretura.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso ».

FODERARO, *Relatore*. Propongo che alla fine del primo comma siano soppresse le parole « di pretura », perché il decreto del Ministro per la grazia e giustizia nomina i vincitori « ufficiali giudiziari », salvo, in base alle norme che vedremo, ad assegnarli in pretura.

AMATUCCI. Io mi oppongo e richiamo l'attenzione dell'onorevole relatore su un articolo, comparso sul giornale *La Riscossa* ed intitolato « Onorevole Foderaro, attento ai fiammiferi ! ».

Io sono del parere che si debba mantenere il testo governativo, inquantoché in questo concorso si è voluto stabilire una specie di graduatoria; cioè, ufficiali giudiziari di pretura, di tribunale, di Corte d'appello e di Cassazione. La soppressione delle parole « di pretura » contiene una trappola, perché, fino ad oggi, gli ufficiali giudiziari della pretura soprattutto di Roma (come denuncia il citato articolo, rivolgendo un caldo appello all'onorevole relatore ed all'onorevole Calamandrei) non si sono voluti mai allontanare dalla loro sede, in quanto la notificazione degli atti, specialmente la esecuzione immobiliare, assicurava loro proventi in misura superiore a quelli che potrebbero conseguire presso il tribunale o la Corte di appello. Sopprimere le parole « di pretura » significa modificare sostanzialmente il disegno di legge, perché la graduatoria delle quattro categorie verrebbe completamente abolita. Di fronte a questo pericolo, volendo evitare che venga tutelato l'interesse di una sola categoria di ufficiali giudiziari a danno delle altre, insisto perché venga approvato l'articolo nel testo governativo.

FODERARO, *Relatore*. Non mi pare esatta l'osservazione del collega Amatucci. L'articolo 42, stabilisce una graduatoria di tutti gli ufficiali giudiziari, distinta in quattro capi, ma non dice che gli ufficiali giudiziari siano anche inquadrati gerarchicamente e burocraticamente in quattro gradi. La graduatoria, di cui all'articolo 42, gioca esclusivamente nella scelta della residenza.

I vincitori del concorso sono nominati soltanto ufficiali giudiziari. Siccome sono all'inizio della carriera, come precisa il capoverso dell'articolo 42, essi devono essere assegnati alla pretura, e nella graduatoria del personale allegata alla graduatoria del Ministero di grazia e giustizia devono trovar posto nel primo capo. Se si mantiene la dizione del primo comma dell'articolo 19, si falsa il concetto del legislatore, che non ha voluto costituire tra gli ufficiali giudiziari quattro gradi gerarchici.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MAGGIO 1950

ROCCHETTI. La qualifica che si ottiene, in seguito a concorso, è quella generica di « ufficiale giudiziario »; è la posizione nel ruolo che stabilisce la possibilità di occupare un dato posto.

Quindi, sono d'accordo con l'onorevole Foderaro; mi pare che l'articolo 42 sia sufficiente a salvaguardarci dal pericolo segnalato dall'onorevole Amatucci.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 19, con l'emendamento soppressivo al primo comma delle parole « di pretura », proposto dall'onorevole relatore.

(E approvato).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.